



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 688 DEL 29/12/2022

OGGETTO:

Incarico all'Avvocato Roberto Ollari per la tutela degli interessi del Comune di Russi nella vertenza avanti il Tribunale Ordinario di Ravenna instaurata dalla Società Società Inwit Spa

REGISTRO DI AREA N°: 152 DEL 29/12/2022

**IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

Delibera G.C. n. 164 del 20/12/2021 con la quale sono state istituite le Posizioni Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle posizioni organizzative per l'anno 2022;

Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e relativi supplenti anno 2022;

Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 parte contabile;

Richiamati

l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. da valersi, in subordine, anche come autonomo giudizio di ripetizione di indebito con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820210050667961000 notificato in data 20/10/2022 ns prot. 14412 al Comune di Russi da parte della Società Inwit Spa;

la deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 29/12/2022 con la quale l'organo esecutivo ha stabilito di costituirsi in giudizio unicamente per rinunciare al giudizio in considerazione dei vizi di forma del titolo, stante l'interesse ad evitare la soccombenza nelle spese e ha dato mandato al Responsabile dell'Area Servizi Generali per l'individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività giudiziaria, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

dato atto che con la deliberazione n. 194 del 29/12/2022, la giunta comunale, considerato che l'Ente non dispone fra il proprio personale di legali abilitati al patrocinio in giudizio e che pertanto si rende indispensabile incaricare un professionista esterno, ha espresso l'opportunità di affidare l'incarico all'Avvocato Roberto Ollari del foro di Parma con studio in Parma in Borgo Zaccagni, 1 43121 CF. LLRRRT65E02G337E p.IVA 01855430342;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate in data odierna;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche

amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 201, nelle quali viene ammesso il ricorso all'affidamento diretto nel caso di "assoluta particolarità" della controversia, fattispecie che può ragionevolmente verificarsi in caso di assoluta novità del thema decidendum o, comunque, della questione trattata, fattispecie esistente nel caso oggetto del presente affidamento in quanto si tratta di una questione attinente ad una materia del tutto specialistica (gestione delle reti gas) e, in tale ambito, ad una vertenza assolutamente peculiare (validità dell'accordo sopra citato), evidenziando la particolarità della stessa, che richiede una relazione fiduciaria con il professionista incaricato per assicurare la miglior tutela degli interessi dell'ente;

Vista la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";

Richiamata altresì la giurisprudenza amministrativa (Tar Campania sentenza 1271 del 29/5/2019) che evidenzia: "il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici" e ancora "Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici";

Richiamata la giurisprudenza contabile in materia (Del. n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti – Sezione Regionale per il Controllo per l'Emilia-Romagna) la quale in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e, in ragione del principio di buona andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al

richiamato valore medio”;

Visto il preventivo presentato dell'Avvocato Roberto Ollari del foro di Parma in data 28/12/2022 ns prot 18086 che prevede un compenso forfettario di Euro 1000 oltre IVA, CPA (4%), spese generali (15%);

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di che trattasi al professionista suindicato il cui preventivo risulta ampiamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 1459,12 comprensivi di IVA e CPA;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato della competenza finanziaria” testualmente recita “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa”;

Dato atto inoltre che:

la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

è stato acquisito lo SMART CIG ZD83959CEB ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

è stata verificata la regolarità DURC come da documento trasmesso in data 28/12/2022 ns prot. 18086;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare, all'Avvocato Roberto Ollari del foro di Parma con studio in Parma in Borgo Zaccagni, 1 43121 CF. LLRRRT65E02G337E p.IVA 01855430342, l'incarico di patrocinio legale per la tutela degli interessi del Comune di Russi in relazione alla costituzione in giudizio unicamente per rinunciare al giudizio instaurato con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. da valersi, in subordine, anche come autonomo giudizio di ripetizione di indebitato con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820210050667961000 notificato in data 20/10/2022 ns prot. 14412 conferendo ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, giudiziale e stragiudiziale;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di **€1459,12 (comprensiva di onorario CPA 4% e IVA 22%)** al bilancio 2022/2024 - annualità 2022 del Comune di Russi, capitolo 11112 come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”*

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa; a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: J4JGAB (corrispondente all'Area Servizi Generali);

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricati dovranno annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante la sottoscrizione di un disciplinare di incarico;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 28, comma 6 dando atto che si procederà ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 28, comma 7 regolamento di organizzazione)



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Oggetto della determinazione:

Incarico all'Avvocato Roberto Ollari per la tutela degli interessi del Comune di Russi nella vertenza avanti il Tribunale Ordinario di Ravenna instaurata dalla Società Società Inwit Spa

N.	Scadenza dell'obbligo azione	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
1	31/12/2022	1.459,12	11112	0	INCARICHI LEGALI (UFFICIO TECNICO)	
	Anno	Impegno	Sub	Impegno	Piano dei Conti	Siope
				1265	1 3 2 11 6	0
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	1516	OLLARI,ROBERTO		ZD83959CEB		

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 29/12/2022

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Russi il 02/01/2023 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,

Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Omar Laghi
